



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



**Equitalia**

**PROTOCOLLO D' INTESA PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO CON  
PROCEDURA GESTIONE INTEGRATA AVVISI ("GIA")**

Tra

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI  
CONTABILI**, (di seguito anche "CNDCEC"), con sede in Roma, Piazza della  
Repubblica N.59, , in persona del suo Presidente, Dott.Gerardo Longobardi,  
domiciliato per la carica presso la sede legale;

e

**EQUITALIA S.p.A.** - Gruppo Equitalia S.p.A. - di seguito "Equitalia ", con sede in  
Roma, via G.Grezar 14- Roma, rappresentata dall'Amministratore Delegato Dott.  
Benedetto Mineo, domiciliato per la carica presso la sede legale;

d'ora innanzi definite congiuntamente le "Parti" o singolarmente la "Parte";



## VISTO

- Il D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, che, all'art. 10, prevede la costituzione, presso il Ministero della Giustizia, delle Commissioni Centrali per le professioni indicati all'art. 1 dello stesso decreto;
- Il D.Lgs. Pres. 21 giugno 1946, n. 6, che, all'art. 2, stabilisce che la denominazione delle Commissioni Centrali, istituite presso il Ministero della giustizia per i professionisti indicati dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, è mutata in quella di Consigli nazionali;
- Il combinato disposto dell'art. 1 della L. 20 marzo 1975, n. 70, dell'art. 3 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 e dell'art. 3 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267, ai sensi del quale gli Ordini ed i Collegi professionali sono considerati Enti di diritto pubblico;
- La L. 10 giugno 1978, n. 292 - articolo unico – che prevede che le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli arretrati, sono riscossi a mezzo ruolo;
- Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
- La Legge Delega 28 settembre 1998, n. 337 per il riordino della disciplina relativa alla riscossione;
- Il D.Lgs. 26 Febbraio 1999, n. 46 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell'articolo 1 della Legge n. 337/1998;
- Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 "Riordino del servizio nazionale della riscossione in attuazione della delega prevista dalla Legge n. 337/1998;
- Il D.M. 3 settembre 1999, n. 321, che, in attuazione degli articoli 12 e 24 del D.P.R. n. 602/1973, disciplina il contenuto del ruolo e i tempi, le procedure e le modalità della sua formazione e consegna, nonché le modalità d'intervento in tali procedure di Equitalia Servizi S.p.A.;



- Il D.L. 30 settembre 2003, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che affida la riscossione a mezzo ruolo delle entrate dello Stato e degli Enti Pubblici anche territoriali ad Equitalia, che la esercita per il tramite delle società da essa partecipate denominate "Agenti della Riscossione" operanti in ogni provincia del territorio della Repubblica;
- il D.L. 30 settembre 2005 n.203, convertito nella Legge 2 dicembre 2005, n.248, che affida la riscossione coattiva ad Equitalia S.p.A. e in particolare l'art.3, comma 1, che prevede- a decorrere dal 1° ottobre 2006- la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e che le relative funzioni sono svolte dall'Agenzia delle Entrate per il tramite di Riscossione S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.) e le società da essa partecipate;

#### **PREMESSO CHE**

- a. il CNDCEC riconosce l'impegno di Equitalia a conciliare la corretta gestione delle attività di riscossione delle entrate pubbliche con lo sviluppo costante delle relative procedure, nell'ottica di massimizzare l'efficacia della riscossione e di scongiurare, altresì, disservizi e disagi per i contribuenti;
- b. Equitalia, che ha il compito istituzionale di effettuare le attività di riscossione delle entrate dello Stato e degli enti pubblici anche territoriali per il raggiungimento del pubblico interesse nel rispetto delle norme di legge, intende favorire e incrementare la quantità e la qualità dei servizi erogati agli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nell'ottica di migliorare le modalità di riscossione e di ridurre disservizi e disagi per gli iscritti ai relativi Ordini territoriali;
- c. Equitalia S.p.A. intende investire la propria esperienza e professionalità al fine di sviluppare la quantità e qualità dei servizi erogati agli iscritti agli Ordini territoriali;



- d. il CNDCEC, ha manifestato l'interesse a realizzare un modello di collaborazione istituzionale volto a garantire:
- o l'istituzione di canali dedicati ai professionisti, presso gli Ordini territoriali, che possano portare loro sostegno e garantire informazioni utili al corretto adempimento, anche rateale, delle proprie obbligazioni;
  - o una maggiore fruibilità del servizio di riscossione delle quote di iscrizione dovute dai professionisti iscritti agli Ordini territoriali, agevolandone le modalità di pagamento e migliorandone, conseguentemente, le *performances* di recupero ad esse relative;
- e. Equitalia è in grado di offrire, per il tramite delle società da essa partecipate ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.L. n. 203/2005 (di seguito "Agenti della riscossione"), il servizio di "gestione integrata avvisi" (cd. "GIA") in conformità all'art. 32, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 46/1999;
- f. il CNDCEC intende consentire agli Ordini territoriali di accedere, per la riscossione mediante ruolo delle quote di iscrizione agli Ordini territoriali gravanti sugli Iscritti, al servizio di cui alla superiore premessa;
- g. in particolare e in virtù del presente Protocollo, gli Ordini territoriali potranno stipulare con l'Agente della riscossione territorialmente competente, separate convenzioni, sulla base dei modelli in allegato, per accedere ai servizi di seguito riportati;
- h. le Parti si impegnano a trasmettersi reciprocamente l'elenco dei referenti territoriali di Equitalia S.p.A. e l'elenco degli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, al fine della promozione delle attività previste nel presente Protocollo; il CNDCEC diramerà agli Ordini territoriali informative ed aggiornamenti relativi alle procedure di riscossione, diffusi da Equitalia, e modifiche normative che possano essere di interesse e di utilità per i professionisti iscritti ai relativi Ordini territoriali;



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



**Equitalia**

- i. Equitalia ha manifestato, tra l'altro, l'intenzione di rendere disponibili, gratuitamente, appositi applicativi web, che permetteranno, con modalità
- j. informatiche, la formazione del ruolo, la gestione dei provvedimenti di annullamento, rateazione e sospensione delle somme iscritte a ruolo e l'adempimento degli obblighi di rendicontazione stabiliti dagli artt. 19 comma 2, lettera b) e 36 del D.Lgs. 112/1999;

### **Tutto quanto visto e premesso**

Il CNDCEC ed Equitalia sottoscrivono il presente Protocollo di intesa (di seguito "Protocollo"), convenendo quanto segue:

#### **Art. 1 Finalità**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in applicazione dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), il rapporto attivato con questo Protocollo vada inserito in una prospettiva di una più ampia collaborazione tra Equitalia S.p.A. e il CNDCEC.
2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, Equitalia S.p.A. e il CNDCEC si impegnano a promuovere la stipula di accordi tra le rispettive organizzazioni territoriali di Equitalia S.p.A. e gli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell'ottica di migliorare il rapporto di Equitalia S.p.A. con i professionisti iscritti a tali Ordini territoriali e innalzare il livello della qualità dei servizi loro offerti, sulla base dei modelli di convenzioni in allegato al presente Protocollo, che potranno essere sottoscritte da ciascun Ordine territoriale.



3. Il presente Protocollo ha, in particolare, la finalità di rendere fruibili, attraverso la definizione delle convenzioni di cui all'Allegato 1, modalità performanti ed uniformi sull'intero territorio nazionale di riscossione a mezzo ruolo delle quote di iscrizione
4. agli Ordini territoriali, gravanti sui Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, mediante il ricorso alla procedura di "gestione integrata avvisi" (cd. "GIA") in conformità dell'art. 32, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 46/1999.
5. Le Parti si impegnano a istituire tavoli tecnici di confronto, anche con l'intervento degli enti impositori, al fine di favorire un esame congiunto di tematiche di comune interesse e con cadenza periodica almeno semestrale.
6. Le Parti si impegnano a promuovere studi e ricerche in comune, avvalendosi anche delle proprie commissioni di studio, al fine di favorire la conoscenza, l'approfondimento e lo studio delle tematiche fiscali connesse ai processi di riscossione e, più in generale, al rapporto fisco-contribuente. I documenti e gli elaborati saranno pubblicati in apposita area dei siti web del CNDCEC e di Equitalia S.p.A.
7. Le Parti si impegnano ad organizzare convegni e seminari a livello nazionale, nonché eventi di aggiornamento e formazione, a beneficio dei professionisti iscritti agli Ordini territoriali e del personale di Equitalia, concordati tra i rispettivi referenti territoriali, al fine di rafforzare i rapporti tra Equitalia S.p.A. e il CNDCEC, in un'ottica di specializzazione e qualificazione delle competenze degli iscritti.
8. Lo schema convenzionale in allegato, composto dall'Allegato 1, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.



## **Art. 2**

### **Durata**

1. Il presente Protocollo avrà una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di relativa sottoscrizione e alla scadenza potrà essere rinnovato con apposito accordo scritto delle Parti.

## **Art. 3**

### **Ulteriori servizi**

1. Equitalia, al fine di avviare il processo di informatizzazione del CNDCEC, mette a disposizione dello stesso una suite di servizi applicativi tecnologicamente avanzati e fruibili attraverso il canale internet, rivolti a migliorare la trasmissione delle informazioni tra il sistema Equitalia e il CNDCEC ed ad incrementare la qualità e la quantità delle informazioni trasmesse, a beneficio di una maggiore efficacia ed efficienza della stessa attività di riscossione.

La suite dei servizi offerta al CNDCEC, prende il nome di "Servizi WEB".

Equitalia offre a titolo gratuito, a seguito di sottoscrizione di un'apposita convenzione tra i singoli Ordini territoriali e gli Agenti della riscossione di riferimento, l'insieme dei servizi web finalizzato a supportare i processi dell'ente creditore, dalla fase di formazione della minuta di ruolo alla consuntivazione finale della stessa.

L'accesso ai servizi WEB da parte degli utenti abilitati avviene, accedendo all'Area Riservata della sezione "Servizi per gli Enti", previo inserimento di apposite credenziali (userid e password), del sito internet di Equitalia, [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it).

Equitalia mette a disposizione, a titolo gratuito, un supporto formativo, con il proprio personale, per effettuare specifici corsi a beneficio del personale degli



Ordini territoriali, al quale è demandata la gestione delle fasi di riscossione. Gli interventi formativi saranno concordati direttamente tra i referenti delle singole convenzioni territoriali. Equitalia, limitatamente alla disponibilità delle proprie aule formative, mette a disposizione i propri spazi per accogliere i corsi di formazione.

2. Equitalia mette a disposizione diversi servizi aggiuntivi per la gestione delle attività di riscossione, che saranno declinate nelle specifiche convenzioni, tra cui ad esempio:

- i. la rateizzazione del contributo di iscrizione all'Ordine territoriale, nel pieno rispetto della normativa vigente, sia in fase volontaria sia in fase coattiva;
- ii. l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC) degli avvisi di pagamento;
- iii. la verifica delle possibilità di rateazione di altri contributi dovuti;
- iv. la normalizzazione delle anagrafiche degli Ordini territoriali, attraverso attività di bonifica effettuate da Equitalia;
- v. la possibilità per gli iscritti di ottenere, tramite l'Ordine territoriale di competenza, agevolazioni per l'accesso agli uffici di Equitalia nonché di ottenere informazioni sulle proprie posizioni contributive e definire eventuali accordi per il pagamento degli importi dovuti.

#### **Art. 4**

##### **Principio di collaborazione e modifiche di attività**

1. In ossequio al principio di leale collaborazione, le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Protocollo e si danno atto che ogni eventuale modifica a quanto nello stesso previsto potrà essere considerata produttiva di effetti e vincolante solo se risultante da atto scritto, debitamente firmato da persona munita dei poteri per impegnare il

2.





soggetto nel cui nome e nel cui interesse verranno sottoscritti gli eventuali patti modificativi e/o aggiuntivi.

### **Art. 5**

#### **Monitoraggio**

1. Copia di ciascuna convenzione sottoscritta ai sensi del presente Protocollo sarà trasmessa, a cura dell'Ordine territoriale stipulante, rispettivamente al CNDCEC e ad Equitalia, entro 15 giorni dalla data di relativa stipula.

### **Art. 6**

#### **Privacy**

1. Le Parti dichiarano, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 dello stesso D.Lgs n. 196/2003 e si impegnano a trattare le informazioni e i dati relativi al presente Protocollo e alla sua esecuzione, ivi compresi quelli che transitano per i dispositivi informatici, in conformità e nel pieno rispetto di quanto previsto dal medesimo D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i..
2. Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo e, comunque, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.



## Art.7

### Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni comunque connesse o previste dal presente Protocollo dovranno essere rese in forma scritta e recapitate, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., alternativamente, con una delle modalità sotto indicate:
  - A. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:
    - per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili-Piazza della Repubblica N.59
    - per Equitalia - via Giuseppe Grezar 14, 00142 Roma.
  - B. a mezzo posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
    - per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili- `CONSIGLIO.NAZIONALE@PEC.COMMERCIALISTI.IT`
    - per Equitalia - `equitalia@pec.equitalia.it`
2. L'eventuale variazione degli indirizzi /numeri dovrà essere effettuata nella medesima forma prevista per le comunicazioni.



## Art. 8

### Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati tutti gli atti, documenti, notizie, proiezioni, stime e dati di qualsiasi natura, acquisiti in occasione della stesura del presente Protocollo, a non divulgarli in tutto o in parte e a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla sua esecuzione.
2. L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Roma, il 13 maggio 2015

**Il Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili**

**Equitalia S.p.A.**

Il Presidente

L'Amministratore Delegato

*Si allegano i seguenti documenti:*

- 1) *Allegato 1: modello di Convenzione per la riscossione mediante ruolo con procedura di gestione integrata avvisi ("GIA")*



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



**Equitalia**

**Allegato 1** al Protocollo d'Intesa fra il CNDCEC ed Equitalia per la riscossione mediante ruolo con procedura di gestione integrata avvisi (GIA) e per la gestione del servizio sportello telematico dedicato

## CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO CON PROCEDURA GESTIONE INTEGRATA AVVISI (GIA)

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_,

tra

L'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di \_\_\_\_\_, di seguito "Ordine", con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Via \_\_\_\_\_;

e

**Equitalia Nord/Centro/Sud S.p.a.** - Gruppo Equitalia S.p.a. - di seguito "Equitalia Nord/Centro/Sud", agente della riscossione per le province di \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_;

d'ora innanzi definite, congiuntamente, *le Parti* o, singolarmente, *la Parte*.

premesso che:

- in data 13 maggio 2015 Equitalia S.p.A. e il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili, hanno firmato un protocollo d'intesa per la riscossione mediante ruolo con procedura gestione integrata avvisi (GIA) che prevede, tra l'altro, la stipula di accordi tra le articolazioni territoriali di Equitalia S.p.A. e gli Ordini territoriali, per la fruizione di forme di assistenza dedicata a livello locale;



- per il combinato disposto dell'art. 1 della L. 20 marzo 1975, n. 70, dell'art. 3 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 e dell'art. 3 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267, gli ordini ed i collegi professionali sono considerati enti di diritto pubblico;
- la L. 10 giugno 1978, n. 292 - articolo unico - prevede che le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli arretrati, sono riscossi a mezzo ruolo;
- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dispone che possono essere riscosse mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio nazionale della riscossione le entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali;
- l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce che, salvo quanto previsto dai successivi articoli dello stesso d.lgs. n. 46 del 1999, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relative alle imposte sui redditi, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori, anche alle altre entrate riscosse mediante ruolo a norma del citato art. 17 del d.lgs. n. 46/1999;
- il D.M. 3 settembre 1999 n. 321, in attuazione degli articoli 12 e 24 del DPR n. 602 del 1973, disciplina il contenuto del ruolo, i tempi, le procedure, le modalità della formazione e consegna dello stesso, nonché le modalità d'intervento in tali procedure di Equitalia S.p.A. per effetto della fusione per incorporazione di Equitalia Servizi S.p.A. dal 1° luglio 2013;
- i rapporti tra i concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli enti creditori che utilizzano tale servizio sono disciplinati dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
- l'art. 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificato dalla Legge 27/12/2013 n. 147 che è intervenuta modificando il comma 2-ter dell'articolo 10, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, nella sua formulazione già modificata dall'art. 53 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e che le relative funzioni sono svolte dall'Agenzia



delle Entrate per il tramite di Riscossione S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.) e le società da esse partecipate, tra cui Equitalia **Nord/Centro/Sud**;

- l'art. 3, comma 28, del citato D.L. n. 203 del 2005, dispone che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti a Riscossione S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.) ed alle società dalla stessa partecipate;
- Equitalia **Nord/Centro/Sud** è l'agente della riscossione della provincia di ... e detiene una stabile organizzazione di personale, mezzi e strumenti per l'espletamento delle attività di riscossione coattiva e, quindi, è tecnicamente idonea e professionalmente qualificata per la gestione del servizio di riscossione dei crediti iscritti a ruolo;
- l'Ordine intende procedere alla riscossione dei propri crediti con modalità idonee ad assicurare l'efficienza e l'economicità di tale attività;
- L'Ordine con delibera/determina n. ... del ... ha deliberato/determinato di procedere alla riscossione a mezzo ruolo dei propri crediti/dei propri crediti relativi a ... chiedendo, altresì, che lo svolgimento dell'attività di riscossione di tali crediti avvenga in via preliminare attraverso la procedura integrata avvisi (c.d. GIA), in conformità dell'art. 32, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 46 del 1999;

**convengono e stipulano quanto segue:**

## **TITOLO I**

### **Attività di riscossione attraverso la procedura GIA**

#### **Art. 1**

##### **Avvisi di pagamento**

1. L'Ordine invia le minute di ruolo dei propri crediti/ relativi a .....a Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 3, del DM n. 321/1999, con almeno ..... giorni di anticipo rispetto alla data indicata nelle stesse minute per il pagamento da parte del debitore della prima o unica rata.
2. Equitalia **Nord/Centro/Sud** assume su di sé l'impegno a che Equitalia S.p.A., dopo che l'Ordine ha reso esecutivi i propri ruoli, sospenda, fino alla conclusione delle



- operazioni di cui all'art. 5, punto 1, lett. a), la consegna di tali ruoli agli agenti della riscossione competenti per territorio.
3. Equitalia **Nord/Centro/Sud**, almeno 10 giorni prima della scadenza della prima o unica rata, invia in posta non raccomandata al debitore, all'indirizzo indicato dall'Ordine nella minuta di ruolo / in possesso della stessa Equitalia **Nord/Centro/Sud**, un avviso di pagamento, di seguito denominato "avviso"; all'avviso sono allegati, in relazione al numero di rate stabilito dall'Ordine, uno o più bollettini RAV prestampati da utilizzare per il pagamento.
  4. L'Ordine trasmette a Equitalia S.p.A., per il tramite della stessa Equitalia **Nord/Centro/Sud**, mediante l'applicativo web attualmente denominato "Provvedimenti", messo a sua disposizione gratuitamente, eventuali provvedimenti di annullamento totale o parziale delle somme iscritte a ruolo. La trasmissione di tali provvedimenti avviene con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data a partire dalla quale, ai sensi dell'art. 5, punto 1, lett. a) della presente convenzione (di seguito "Convenzione"), può essere effettuato l'aggiornamento di cui allo stesso art. 5, punto 1, lett. a).

## **Art. 2**

### **Modalità di pagamento degli avvisi**

1. Gli avvisi possono essere pagati dai debitori, senza commissioni d'incasso, presso gli sportelli di Equitalia **Nord/Centro/Sud**, anche utilizzando le apparecchiature POS<sup>1</sup>.
2. Gli avvisi, possono, altresì, essere pagati:
  - a) con i bollettini RAV allegati agli avvisi al pagamento, utilizzando i seguenti canali:
    - 1) tutti gli uffici postali e tutte le banche, per il pagamento mediante il modello RAV allegato agli avvisi al pagamento;
    - 2) sportelli bancomat delle banche abilitate, con l'indicazione del numero di RAV riportato sul relativo bollettino;
    - 3) presso le tabaccherie abilitate;
    - 4) presso le ricevitorie abilitate SISAL e Lottomatica<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Inserire tale modalità esclusivamente per le società del Gruppo che la mettono a disposizione dei debitori iscritti a ruolo.



- b) tramite il sito internet aziendale [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it) con carta di credito digitando il numero di RAV.

### **Art. 3**

#### **Riversamento delle somme riscosse mediante avvisi di pagamento**

1. Equitalia Nord/Centro/Sud provvede al riversamento delle somme riscosse a seguito degli avvisi, entro i termini previsti dall'art. 22, comma 1, terzo periodo, del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 40 dello stesso D.lgs. n. 112 del 1999.
2. Ai fini dell'individuazione del termine di riversamento all'Ordine degli importi riscossi tramite canali diversi dai propri sportelli, per data di riscossione si intende quella di effettiva registrazione dei pagamenti da parte di Equitalia Nord/Centro/Sud.

### **Art. 4**

#### **Informazioni relative ai pagamenti**

1. Entro i termini previsti dall'art. 36 del D.lgs. n. 112 del 1999, Equitalia Nord/Centro/Sud, comunica all'Ordine, per ciascuna posizione debitoria, mediante applicativo on-line, gli incassi conseguiti a seguito dell'invio degli avvisi e i relativi riversamenti effettuati a favore dello stesso Ordine.

### **Art. 5**

#### **Aggiornamento e consegna dei ruoli**

1. Equitalia Nord/Centro/Sud assume su di sé l'impegno a che Equitalia S.p.A.:
  - a) entro .... giorni dalla data di scadenza dell'unica o ultima rata indicata nell'avviso, provveda all'aggiornamento del contenuto dei ruoli resi esecutivi dall'Ordine ai sensi dell'art. 1, eliminando le partite pagate dal debitore a seguito dell'avviso e quelle oggetto di provvedimenti di annullamento trasmessi dallo stesso Ordine;
  - b) previo consenso dell'Ordine, consegni i ruoli aggiornati ai sensi della lett. a) del presente articolo agli agenti della riscossione competenti per territorio, in relazione al domicilio fiscale dei debitori.





## **Art. 6**

### **Compensi**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo ad **Equitalia Nord/Centro/Sud** spettano i seguenti compensi: compenso pari allo 1% delle somme per ciascun documento riscosso, con un minimo di € 2,00 ed un massimo di € 156,00; in caso di invio tramite PEC, il compenso minimo per ciascun documento riscosso è pari a € 1,50, mentre il compenso massimo è pari a € 154,44.
2. I compensi di cui al punto 1 del presente articolo sono fatturati su esplicita richiesta dell'Ordine (art. 22 comma 6 D.P.R. 633/72 e art. 1 del Decreto del Ministero delle Finanze 335 del 02/12/1980). La fattura, se richiesta, è trasmessa all'Ordine tramite casella di posta elettronica certificata. Equitalia **Nord/Centro/Sud** provvede all'incasso di tali compensi diminuendo del relativo importo le somme da riversare all'Ordine ai sensi dell'art. 3.
- 3.

## **Art. 7**

### **Fornitura di ulteriori applicativi informatici**

La suite dei servizi offerta all'Ordine, prende il nome di “**Servizi WEB**”.

L'accesso ai servizi WEB da parte degli utenti abilitati avviene, accedendo all'Area Riservata della sezione “Servizi per gli Enti”, previo inserimento di apposite credenziali (userid e password), del sito internet di Equitalia, [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it).

In aggiunta, Equitalia mette a disposizione a titolo gratuito un supporto formativo con il proprio personale, per effettuare specifici corsi a beneficio del personale dell'Ordine stesso al quale è demandata la gestione delle fasi di riscossione. Gli interventi formativi saranno concordati direttamente tra i referenti di Equitalia e dell'Ordine. Equitalia, limitatamente alla disponibilità delle proprie aule formative, mette a disposizione i propri spazi per accogliere i corsi di formazione.



## **Art. 8**

### **Riservatezza**

1. Equitalia Nord/Centro/Sud S.p.A. si obbliga a non divulgare i dati di cui viene a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Equitalia Nord/Centro/Sud, dichiara, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

## **Art. 9**

### **Cause di forza maggiore**

1. Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per violazione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, nel caso di inadempienze o ritardi derivanti dall'applicazione di norme di legge, di regolamenti o atti amministrativi emanati da qualsivoglia autorità, ovvero da sopravvenuta impossibilità delle prestazioni per cause di forza maggiore non imputabili alle Parti, delle quali dovrà essere fornita prova idonea. Si intende, inoltre, applicabile la forza maggiore nei casi di ritardi nei trasporti e furti.

## **Art. 10**

### **Controversie**

1. Qualora dovesse insorgere una qualsiasi controversia fra Equitalia Nord/Centro/Sud e l'Ordine, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, le Parti tenteranno di risolverla attraverso una composizione in via amichevole, o attraverso il ricorso ad un tentativo di mediazione di cui al D.L.28/2010.
2. Se il tentativo di mediazione resta senza esito, la controversia stessa può essere rimessa alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria.



3. Conseguentemente a quanto indicato nel comma precedente e in merito a qualsiasi controversia fra le Parti relativa o comunque connessa alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, è competente il Tribunale di .....(*indicare il capoluogo in cui ha sede l'Agente*).
4. L'Ordine si impegna a tenere indenne Equitalia Nord/Centro/Sud da eventuali pregiudizi di carattere economico derivanti da contenziosi instaurati dai debitori contro gli avvisi di cui all'art. 1 ed aventi ad oggetto esclusivamente vizi non riferibili all'attività svolta dalla stessa Equitalia Nord/Centro/Sud.

#### **Art. 11**

##### **Codice Etico**

1. Equitalia Nord/Centro/Sud dichiara di aver adottato Codice Etico e Modello 231 ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di averli pubblicati sul sito internet [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it); gli stessi, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. L'Ordine dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché di aver preso visione e di essere a conoscenza delle norme del Codice Etico e di quelle previste nel Modello 231 di Equitalia Nord/Centro/Sud.

#### **TITOLO II**

##### **Riscossione coattiva**

#### **Art. 12**

##### **Formazione del ruolo e successiva attività di riscossione**

1. A seguito della consegna dei ruoli effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), della presente Convenzione, la riscossione delle somme iscritte a ruolo è effettuata in conformità al D.P.R. n. 602 del 1973, al d.lgs. n. 46 del 1999, al d.lgs. n. 112 del 1999 e all'art. 3, commi da 1 a 41-*bis*, del d.l. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificato dall'art. 10 comma 2 ter D.L. 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64,



convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così come modificato dalla Legge 27/12/2013 n. 147 che è intervenuta modificando il comma 2-ter dell'articolo 10, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, nella sua formulazione già modificata dall'art. 53 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ed ai relativi provvedimenti di attuazione.

### **Art. 13**

#### **Rendicontazione dell'attività di riscossione coattiva**

1. L'adempimento agli obblighi stabiliti dagli artt. 19, comma 2, lettera b), e 36 del d.lgs. 112 del 1999 avviene rendendo disponibile all'Ordine una rendicontazione on-line, che, mediante accesso telematico, consente, per ciascuna posizione debitoria, la visualizzazione dei seguenti dati:
  - a) somme riscosse;
  - b) riversamenti allo stesso Ordine delle somme riscosse;
  - c) procedure svolte ai fini della riscossione del credito iscritto a ruolo.

### **TITOLO III**

#### **Ulteriori previsioni**

### **Art. 14**

#### **Durata**

1. La presente convenzione decorre dalla data del ... fino al ..... L'eventuale proroga di tale durata può avvenire soltanto con un nuovo accordo, stipulato in forma scritta tra le Parti.

### **Art. 15**

#### **Registrazione**

1. Il presente atto, stipulato e sottoscritto nella forma della scrittura privata, è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso, a cura e spese della Parte che intende avvalersene.



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



**Equitalia**

### **Art. 16**

#### **Trattative tra le Parti**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola della presente Convenzione è stata da esse negoziata e approvata su un piano di assoluta parità.

l'Ordine

Equitalia Nord/Centro/Sud S.p.a.

Il .....

Il .....

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_